



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 3 del 24/01/2018

OGGETTO: IMU ANNO 2018: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 19:30, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BONOMELLI MAURO	X		8	BAIGUINI LORENZO	X	
2	CAPITANIO MARIA GRAZIA	X		9	FACCHINETTI ORNELLA GIACOMINA		X
3	BONADEI ANDREA		X	10	LORANDI MICHELE	X	
4	RINALDI PATRICK	X		11	BIANCHI FRANCESCA	X	
5	BAIGUINI FEDERICO	X		12	SORLINI ROBERTO		X
6	FIGAROLI SIMONA	X		13	FRASSI GIUSEPPE	X	
7	BETTONI GIANPIETRO	X					

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Mauro Bonomelli**, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMU ANNO 2018: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

Entra in aula il Consigliere Bonadei Andrea risultano presenti alla seduta n. 11 Consiglieri.

Il **Sindaco-Presidente** relaziona e da lettura dell'apparato delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 11
Consiglieri Favorevoli n. 11
Consiglieri Contrari n. /
Consiglieri astenuti n. /

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 71 del 18/12/2017 riportata in calce alla presente.
2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 11
Consiglieri Favorevoli n. 11
Consiglieri Contrari n. /
Consiglieri astenuti n. /

Proposta di Deliberazione N° 71 del 18/12/2017

PREMESSO che il D.lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

RICHIAMATO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201/2011 ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTA la legge n. 147/2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con propria deliberazione n. 16 del 21/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- il comma 679 della L. 190/2014 che modificando il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha esteso all'anno 2015 le limitazioni disciplinate dalla Legge 147/2013;
- il comma 454 della Legge di stabilità 2017 che, apportando modifiche al comma 26, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito anche per l'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015.
- la propria deliberazione n. 2 del 22/03/2016 di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2015;

DATO ATTO che tra le misure previste, nella legge di stabilità 2018, vi è la conferma anche nel 2018 del blocco degli aumenti per le aliquote delle imposte e dei tributi da parte degli enti locali.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 65 del 29/12/2016 di conferma delle aliquote IMU anno 2017;

RICHIAMATO il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 secondo cui il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

DATO ATTO quindi di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 4,0 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare (appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze):

- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (considerata adibita ad abitazione principale ai sensi del regolamento Comunale);
- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titoli di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso(considerata abitazione principale ai sensi dell'art. 9-bis del D.L.47/2014);

- **DETRAZIONI**

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616.

➤ **ALIQUOTA 8 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili**

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO che con [decreto del Ministro dell'interno](#) del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - **ALIQUOTA 4,0 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare (appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze):

- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata (considerata adibita ad abitazione principale ai sensi del Regolamento Comunale);

- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titoli di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso(considerata abitazione principale ai sensi dell'art. 9-bis del D.L.47/2014).

- **DETRAZIONI**

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616.

➤ **ALIQUOTA 8 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili**

3. Di dare atto che:

- viene rispettato il vincolo normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 così come modificato dal I comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015);
- le aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 1 gennaio 2018;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 21/05/2014, e successive modifiche ed integrazioni;
- che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. La trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
